



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **R.G. 35203-2023** promossa da:

Parte_1 (cod. fisc. *C.F._1*), in proprio e nella qualità di socio liquidatore
della *CP_1* *Parte_2*
(cod. fisc. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Niccolò Travia che li
rappresenta e difende giusta procura in atti -

ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

Controparte_2 (c.f. *P.IVA_2*) in persona del Direttore pro tempore;
Parte_3 (c.f. *P.IVA_3*), in persona del Direttore pro tempore;
Parte_4 (c.f. *P.IVA_3*), in
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato (C.F. *P.IVA_4*) presso i cui uffici sono legalmente domiciliate in Roma,
Via dei Portoghesi n. 12 -

CONVENUTE OPPOSTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12 luglio 2023, l' [...]

Parte_2 e Parte_1 hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l' Parte_3 l' [...]

Parte_4, l' Controparte_3 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) sospendere, ai sensi dell'art. 5, co. 2, d.lgs. n. 150/2011, l'efficacia esecutiva delle ingiunzioni di pagamento prot. n. 4463 del 27 gennaio 2021, per euro 28.985,53, e prot. n. 31892 del 23 giugno 2021, per euro 56.423,31, asseritamente dovuti a titolo di quote di prelievo non versate (cd. quindicine) e a titolo di integrazione dei minimi garantiti” 2) nel merito, per le motivazioni esposte in narrativa, dichiarare nulla e improduttiva di effetti la cartella di pagamento prot. n. 09720210224062646000 emessa dall' Controparte_3 ed accertare e dichiarare l'illegittimità, infondatezza e/o inesigibilità delle pretese avanzate dall' Parte_3 [...] nelle ingiunzioni di pagamento prot. prot. n. 4463 del 27 gennaio 2021 e prot. n. 31892 del 23 giugno 2021; 3) ordinare alle odierne resistenti di rideterminare, alla luce di quanto esposto in narrativa, la somma effettivamente dovuta dall' Parte_2 di Parte_2 ; 4) condannare l'amministrazione opposta al pagamento del credito eccedente in capo all'opponente, che dovesse risultare all'esito del giudizio, alla luce della dovuta compensazione; 5) in subordine, sospendere qualsiasi pretesa di pagamento fino al definitivo accertamento del controcredito vantato dalla concessionaria Parte_2 di Parte_2 ; 6) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio”*. Con provvedimento del 18 settembre 2023 il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva delle ingiunzioni di pagamento opposte e ha differito la prima udienza all'8 maggio 2024, assegnando termine per il deposito delle memorie integrative ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. In data 29 marzo 2024 l'Avvocatura dello Stato si è costituita tardivamente nell'interesse delle convenute opposte per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“ Voglia Codesto Ill.mo Tribunale,*

disattesa ogni contraria istanza e previa reiezione dell'istanza di sospensione, rigettare l'opposizione di controparte in quanto del tutto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” Con provvedimento del 1 luglio 2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 maggio 2024, il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 13 maggio 2025 per il passaggio in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note di conclusioni, comparse conclusionali e repliche.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Gli attori opposenti, *Parte_1*, in proprio e nella qualità di socio liquidatore della Soc. Agenzia Ippica Di Albano Laziale Di Angelo Perrotta & C. S.N.C. in Liquidazione titolare della concessione n. 349 fino al 9 luglio 2009, hanno esposto in citazione che: a) congiuntamente ad altre 130 agenzie concessionarie, è stato promosso nei confronti dei *CP_4* concedenti un giudizio arbitrale (*Persona_1*, sulla base di clausola compromissoria, al fine di far accertare i danni subiti a causa dell'insufficiente repressione del mercato clandestino, della mancata tutela del monopolio statale e dei gravi ritardi (determinanti in 2 anni) nell'attivazione delle nuove tipologie di scommesse(a totalizzatore, a quota fissa, per via telefonica e telematica) che erano state promesse ai concessionari; b) in data 16 marzo 2009 veniva emesso il Lodo Arbitrale "*Per_1* (doc. 4 opposizione), nel quale il collegio arbitrale ha riconosciuto la responsabilità dei Ministeri concedenti per il notevole ritardo (quantificato in due anni) nell'attivazione delle scommesse a quota fissa, a totalizzatore, telefoniche e telematiche, determinando il danno economico in via equitativa in misura pari al 7% del ricavato di ciascuna agenzia nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001, condannando pertanto il *Controparte_5* del [...]

Controparte_6, in solido tra loro, a corrispondere l'anzidetta somma in favore delle 130 agenzie ricorrenti; c) in data 9 luglio 2009 l'*Parte_2* di *Parte_2* ha cessato definitivamente l'attività come concessionaria del servizio di raccolta di scommesse sulle corse di cavalli; d) in data 22 febbraio

2013 l' *Parte_2* di *Parte_2* è stata cancellata dal registro delle imprese; e) in data 15 aprile 2016 è stata emessa la Sentenza n. 2365/2016 della Corte d'Appello di Roma, Sez. I Civile (doc. 5), che ha confermato integralmente il *Persona_1* impugnato; f) in data 27 gennaio 2021 l' *Parte_4* di seguito *Parte*, ha comunque richiesto il pagamento delle quote di prelievo maturate dalla prima quindicina di aprile 2009 alla seconda quindicina di maggio 2009, emettendo l'ingiunzione di pagamento prot. n. 4463 (doc. 3) nei confronti del Sig. *Parte_1* (in quanto già socio liquidatore dell' *Parte_2* l'... *Parte_2* per un importo di € 28.985,53, negando espressamente la compensazione con il credito riconosciuto dal *Persona_1* ritenendo che tale lodo fosse stato annullato dalla richiamata pronuncia della Corte d'Appello; g) in data 24 febbraio 2021 L' *Controparte_3* ha emesso la cartella di pagamento prot. n. 09720210224062646000 (doc. 1), con intimazione di pagare la somma di € 33.557,51 (data dall'importo dell'ingiunzione ADM più gli interessi), essendo stata incaricata dall' *Parte* di riscuotere il pagamento; h) in data 23 giugno 2021 l' *Parte* ha emesso l'ingiunzione di pagamento prot. n. 31892 (doc. 2) nei confronti di *Parte_1* per un importo di € 56.423,31, relativo ai minimi garantiti maturati negli anni 2008-2009, nonostante l'asserito credito vantato dall' *Parte_2* di *Parte_2* a seguito del *Persona_1* i) in data 29 novembre 2021 è stata emessa l' Ordinanza n. 40279/2021 della Corte di Cassazione, Sez. I Civile (doc. 6), che ha confermato integralmente il *Persona_1* l) in data 11 luglio 2023 *Parte_1*, dopo aver inviato una lettera raccomandata all' *Parte* rappresentando che il versamento delle quote di prelievo non è dovuto in quanto l'agenzia ippica vantava un controcredito pari a € 150.000 (doc. 7), in qualità di socio liquidatore dell' *Parte_2* di *Parte_2* ha avviato il giudizio de quo, proponendo opposizione dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma impugnando le ingiunzioni di pagamento dell' *Parte* e la cartella di pagamento dell' *Controparte_2*, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità, infondatezza e inesigibilità delle pretese di pagamento, la rideterminazione della somma dovuta e la condanna dell'amministrazione al pagamento del credito eccedente risultante dalla compensazione, o in subordine la sospensione di qualsiasi pretesa di

pagamento. Nella comparsa di costituzione in giudizio delle parti convenute sono state contestate le richieste attoree chiedendosi il rigetto delle domande formulate, in particolare evidenziandosi che la quantificazione dell'asserito credito di € 150.000,00 è frutto di determinazione unilaterale dell'opponente non potendosi ritenere supportata da elementi giustificativi. La tesi difensiva attorea è incentrata sul rilievo dell'erroneità dei presupposti della richiesta di pagamento di *Parte*, posto che l'Amministrazione richiedeva il pagamento sulla base del presunto annullamento del lodo *Per_I* ad opera della Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 15/04/2016, mentre, per gli opposenti, il suddetto lodo è stato confermato integralmente dalla Corte di Appello di Roma e successivamente anche dalla Corte di Cassazione. Gli opposenti, pertanto, prospettano l'avvenuta compensazione dei rapporti di debito-credito tra le Parti, evidenziando, in ogni caso, l'inesigibilità dei minimi garantiti alla luce delle pronunce del giudice amministrativo intervenute in materia (richiamandosi in argomento: "T.A.R. Lazio, Sez. II, sentenza n. 7641/2009; T.A.R. Lazio, Sez. II, sentenza n. 37894/2010; T.A.R. Lazio, Sez. II, sentenza n. 865/2011, tutte passate in giudicato"). Di conseguenza, secondo gli opposenti, vi è stata violazione dei principi di correttezza e buona fede in relazione all'iscrizione a ruolo del presunto credito erariale. La difesa erariale per le Agenzie convenute sostiene l'infondatezza dell'eccezione attorea di compensazione in quanto il controcredito opposto in compensazione, alla luce del lodo *Per_I* non può ritenersi né liquido né esigibile non essendo stato dal lodo *Per_I* esattamente individuato né sarebbe individuabile sulla base di un mero calcolo aritmetico. Inoltre, la difesa erariale ha evidenziato che le quote di prelievo e i minimi garantiti sono ascrivibili alla categoria delle "prestazioni patrimoniali imposte" e, pertanto, non suscettibili di compensazione con l'asserito credito di natura risarcitoria riconosciuto a parti opposenti dal lodo *Per_I*. In ordine all'eccezione attorea sull'inesigibilità dei minimi garantiti, essa secondo la difesa erariale non rientra nella giurisdizione dell'AGO ma in quella del giudice amministrativo. La difesa di parte opponente ha evidenziato, invece, che con il lodo *Per_I* sussiste la condanna a risarcire il danno per mancato guadagno causato dal ritardo con cui sono state rese praticabili alcuni tipi di scommesse (scommesse a quota fissa, a totalizzatore, quartè nazionale,

scommesse per via telematica), determinandosi anche l'anzidetto danno applicando la percentuale del 7 % (cd. parametro di determinazione del danno economico) rispetto al ricavato conseguito da ciascuna agenzia a titolo di corrispettivo, come definito dall'art. 4 n. 1 della convenzione-tipo, nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2001, ossia in un periodo di 2 anni (cd. parametro cronologico) (doc. 4 citazioni, pagg. 44 – 47). La difesa attorea ha evidenziato che detto criterio di determinazione del danno è stato confermato dalla sentenza n. 2365/2016 della Corte d'Appello di Roma e ha superato il vaglio della Cassazione (ordinanza n. 40278/2021 della Corte di Cassazione, Sez. I Civ. – doc. 6). Di conseguenza sempre per la difesa attorea considerata l'esecutività del lodo *Per_1* e la determinabilità del “quantum debeatur” ((aliquota del 7% su corrispettivo spettante all' *Parte_2* di *Parte_2* nei periodi 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2000 e 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2001 che consente un calcolo preciso del credito risarcitorio spettante alle agenzie ippiche, quantificabile nel caso di specie sulla base degli anzidetti criteri in € 28.985,53) l'*Parte* avrebbe dovuto procedere alla compensazione con il credito vantato dall' *Parte_2* odierna opponente e, in ogni caso, palesandosi che nulla è dovuto dall'odierna opponente, tenuto conto del maggiore controcredito vantato da quest'ultima, ricorrendo nel caso di specie i presupposti per procedere a compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c., la quale può realizzarsi “senza che sia necessaria la collaborazione dell'altro debitore” (richiamandosi sul punto “T.a.r. Lazio – Roma, Sez. III Ter, sentenza n. 676/2006)”. Secondo parte attrice/opponente la prova della determinabilità del credito e del verificarsi delle condizioni per la compensazione emergerebbe anche dal fatto che il quantum ottenuto secondo i criteri delineanti dal lodo *Per_1* (€28.985,53) corrisponde esattamente a quanto richiesto dalla stessa *Parte* con l'ingiunzione di pagamento (doc. 3) a titolo di quote di prelievo. Alle suddette argomentazioni difensive attoree la difesa erariale ha replicato sostenendo che comunque non sussisterebbero i requisiti di liquidità ed esigibilità del credito, necessari ai sensi dell'art. 1243 c.c., evidenziandosi che il requisito della liquidità deve essere considerato alla stregua della possibilità di esatta e pronta quantificazione dell'intero ammontare dovuto e quindi, anche nel caso in cui il quantum non sia esattamente individuato a

monte, questo deve comunque poter essere individuabile a valle alla stregua di un mero calcolo aritmetico che non deve in alcun modo implicare valutazioni sulla debenza o meno delle somme (sul punto richiamandosi “ex multis, Cass. civ., Sez. Un., n. 23225/2016, nonché Cass., Sez. Un., n. 17989/2016”). In altri termini il *Persona_I* come confermato all’esito delle impugnative, secondo la difesa erariale, non consentirebbe di quantificare con una semplice operazione aritmetica la pretesa creditoria attorea mancando l’indicazione del *quantum* del ricavato a titolo di corrispettivo per come definito dall’art. 4 n. 1 della convenzione-tipo nel periodo decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre 2001. Tale argomentazione per la difesa erariale è stata confermata dal Giudice dell’Esecuzione dei Tribunali di Roma e di Ancona, i quali hanno accolto l’opposizione proposta dalle Amministrazioni nei rispettivi procedimenti, sospendendo l’esecuzione del titolo azionato in executivis ai sensi e per gli effetti dell’art. 615 c.p.c. in quanto privo dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall’ordinamento (richiamandosi sul punto: “ordinanza del GE del Tribunale di Roma, doc 8 conclusionale, e ordinanze del GE del Tribunale di Ancona, doc. 9 conclusionale” nonché: “Tribunale di Roma, sent. n. 3574/2025, dep. il 9.3.2025 (doc. 10), la quale ha evidenziato come la mancata indicazione della fonte da cui desumere la base di calcolo impedisca l’applicazione della percentuale individuata nella parte motiva del lodo, con la conseguenza che, non consentendo il lodo arbitrale di quantificare la pretesa con una semplice operazione aritmetica, eseguibile sulla base degli elementi di fatto in esso menzionati, difetta il requisito della liquidità del credito (doc. 10 conclusionale – pag. 7)”. Rimane altresì la considerazione della difesa erariale per cui l’invocata eccezione di compensazione si rivelerebbe infondata in quanto mirerebbe a compensare un credito di natura risarcitoria con crediti di diritto pubblico, essendo sia le quote di prelievo che i minimi garantiti ascrivibili alla categoria delle “prestazioni patrimoniali imposte”, prestazioni non suscettibili di compensazione, essendo somme che i concessionari dell’attività di scommesse sono tenuti a versare all’Amministrazione sulla base di atti espressione di una potestà pubblicistica, come dimostrato dalle relative fonti, aventi natura legislativa ovvero regolamentare (12 d.P.R. n. 169/1998 , art. 8 decreto-legge 452/2001 d.m.

15.6.1988 e 15.2.1999; decreto-legge 147/2003). A quest'ultima argomentazione la difesa attorea ha ribattuto, con riferimento alla presunta impossibilità di compensare un credito risarcitorio con un credito di diritto pubblico, che i rapporti di debito-credito da portare in compensazione discendevano tutti dal medesimo rapporto concessorio, nonché ha evidenziato che in due controversie del tutto analoghe all'odierna, riferite a quindicine di pagamento compensate con il credito risarcitorio derivante dal lodo *Per_I* l'Amministrazione aveva annullato in autotutela, nel corso del giudizio di opposizione, le ingiunzioni di pagamento erroneamente notificate alle agenzie ippiche e, pertanto, i contenziosi erano stati definiti con dichiarazione di cessata materia del contendere. Inoltre, la difesa attorea ha evidenziato, in sede di memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'inesigibilità delle somme richieste dall'Amministrazione a titolo di integrazione dei minimi garantiti, in quanto i relativi provvedimenti di riscossione sarebbero stati adottati prima dell'adozione di un provvedimento loro presupposto, ovvero il provvedimento di definizione delle cd. misure di salvaguardia (avente portata generale, ma incidente sulla posizione di ciascun concessionario) e sarebbero pertanto illegittimi, come ribadito da diverse pronunce della giurisprudenza amministrativa (sul punto indicandosi: "T.A.R. Lazio, Sez. II, con sentenza n. 7641/2009, T.A.R. Lazio, Sez. II, sentenza n. 37894/2010, T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 865/2011)". Quindi, l'omissione o inerzia nell'adozione delle anzidette misure di salvaguardia, quale obbligo imposto dall'art. 38, comma 4 del D.L. 223/2006, da parte dell' *Controparte_7*

[...] secondo la difesa attorea è causa di una illegittimità a monte che produrrebbe a valle l'inesigibilità del credito preteso di cui ai provvedimenti impugnati, richiamandosi in argomento "Consiglio di Stato, Sez. IV sentenza n. 5337/2021". Inoltre, la difesa attorea ha richiamato la "sentenza della Corte Costituzionale 275/2013" deducendo che in buona sostanza essa ha precisato in negativo i contorni della salvaguardia da concedere, affermando che non basta ad integrarla una riduzione per un massimo del 5% solamente del dovuto, sottolineandosi che in mancanza di un intervento nuovo del legislatore, che allo stato sembra solo ipotetico, l'amministrazione da un lato non potrà limitarsi a diminuire il dovuto del 5% citato o di una percentuale inferiore, e dall'altro

dovrà disciplinare la fattispecie per assicurare la necessaria imparzialità. Riguardo all'eccezione di inesigibilità dei minimi garantiti proposta dalla parte opponente in sede di memoria 171-ter, n.1, parte opposta eccepisce quanto segue. In primo luogo, secondo parte attrice l'eccezione in questione sarebbe da ritenersi inammissibile, in quanto motivo di opposizione non originariamente proposto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, trattandosi di un'eccezione nuova e non già meramente precisata o modificata, come tale non proponibile in sede di memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 1) c.p.c., in quanto, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento ex r.d. n. 639/1910, la deduzione di un motivo d'illegittimità dell'ingiunzione medesima diverso da quelli fatti valere con l'atto introduttivo configura una nuova domanda (indicandosi sul punto: "Cass. civ. n. 682/1986; n. 9230/1996"). La difesa erariale ha anche evidenziato che la giurisdizione sulla questione relativa all'an della debenza dell'integrazione dei minimi garantiti spetta al giudice amministrativo, non a quello ordinario, come implicitamente ammessa dalla stessa parte opponente, la quale richiama a sostegno della propria eccezione il "consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa". Infatti, essendo stata l'ingiunzione di pagamento prot. n. 31892 del 23.6.2021 impugnata determinata dall'Amministrazione con la nota n. 63732 del 27/09/2018, sulla base dell'art. 5 della convenzione-tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche approvata con Decreto del Ministro delle Finanze del 20/04/1999. (v. pag. 2 ingiunzione di pagamento prot. n. 31892 del 23.6.2021 - doc. 3), ogni contestazione relativa alla legittimità della pretesa dell'Amministrazione andava proposta in sede di impugnazione del predetto provvedimento nei termini di legge innanzi al giudice amministrativo (cfr. ex variis sentenze Tar Lazio, Roma, nn. 7588/2017 e 10078/2020). La difesa attorea ha replicato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario adito in quanto nel caso di specie la controversia non afferisce all'an del minimo garantito ma alla sua concreta esigibilità – date le concrete circostanze – nella fase esecutiva del rapporto concessorio. Ritiene l'attuale giudicante che l'autonoma contestazione dell'"an" della debenza dell'integrazione dei minimi garantiti possa rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo per quanto argomentato sul punto dall'Avvocatura dello Stato e tenuto conto

di quanto emerso dalla giurisprudenza amministrativa indicata dalla difesa di parte opponente, in caso di esercizio del potere autoritativo e di tutela di interessi legittimi, mentre nella fase esecutiva del rapporto concessorio sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ambito di adempimento di obblighi e pretese di pagamento nonché in ambito risarcitorio, per cui il contenzioso in decisione va ritenuto attratto alla giurisdizione del giudice ordinario. La domanda attorea presuppone che sia operabile il meccanismo della compensazione legale (estinzione di crediti contrapposti omogenei, certi, liquidi ed esigibili) in base al lodo *Per_1*. Tuttavia, in tale lodo è indicata la percentuale del 7% come criterio per la quantificazione del danno, ma non è indicato l'altro parametro numerico da considerare ai fini del calcolo del credito risarcitorio vantato da parte attrice/opponente, ovvero non si indica in relazione all' *Parte_2* di cui all'atto di citazione quale sia l'esatto ammontare del *quantum* del ricavato a titolo di corrispettivo per come definito dall'art. 4 n. 1 della convenzione-tipo nel periodo decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre 2001. Pertanto, non può affermarsi che sia sufficiente solo una mera attività di sviluppo di calcolo aritmetico sulla base del solo contenuto del lodo *Per_1* per pervenire all'esatto ammontare del preteso controcredito risarcitorio opposto in compensazione da parte attrice/opponente. Quanto detto determina carenza di liquidità del credito opposto in compensazione, in quanto non quantificabile con mero calcolo aritmetico sviluppabile sulla base dei soli dati contenuti nel lodo *Per_1*. La suddetta argomentazione si ritiene assorbente per cui la domanda attorea non può essere accolta in quanto il motivo principale dell'opposizione è l'operatività della compensazione legale che, nel caso di specie, non può operare per carenza del requisito di liquidità del controcredito opposto in compensazione, tenuto conto altresì della giurisprudenza citata dall'Avvocatura dello Stato a sostegno del principio di inammissibilità dell'introduzione di un nuovo motivo di illegittimità dell'ingiunzione introdotto nel corso del giudizio di opposizione rispetto ai motivi fatti valere con l'iniziale atto di opposizione ad ingiunzione di pagamento (Cass. 9230/1996). Considerata la complessità delle questioni dibattute nel presente giudizio potenzialmente esposte a diversificata esegesi giurisprudenziale, tenuto conto che il lodo *Per_1* ha evidenziato la necessità di un riequilibrio di tipo risarcitorio per danni da

ritardo della Pubblica Amministrazione, considerata non fondata l'eccezione della difesa erariale relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, considerato che la Pubblica Amministrazione, sebbene dotata di poteri di interlocuzione con la parte interessata nonché di accertamento e di autotutela discrezionale, non si è attivata nel caso di specie al fine di evitare e prevenire il presente contenzioso nonostante le statuizioni del *Persona_1* si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione e la domanda proposta da *Parte_1* in proprio e quale socio liquidatore della Soc. Agenzia Ippica di Albano Laziale di Angelo Perrotta & C. s.n.c. in liquidazione. Spese compensate.

Roma, 6-10-2025

Il giudice

Dott. Pietro Persico

